



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 423 del 23/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESAME DELLE COMUNICAZIONI DI AFFIDO DI POLTRONA O DI CABINA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA', RISPETTIVAMENTE, DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA ELABORATE DAL COMUNE DI TORINO NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI LAVORO CONVOCATO SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** in Rivoli, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

DESSI FRANCO	SINDACO	Presente
ROLFO FRANCO PROTASIO	VICESINDACO	Presente
ZOAVO FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
FIMIANI MASSIMO	ASSESSORE	Assente
GHERSI LAURA	ASSESSORE	Presente
SOZZA ADRIANO	ASSESSORE	Presente
AGATE MARIA KATJA	ASSESSORE	Assente
DE FRANCIA PAOLO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 2

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

Fimiani Massimo, Agate Maria Katja

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SCATIGNA ELISABETTA.

Deliberazione n. 423 del 23/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESAME DELLE COMUNICAZIONI DI AFFIDO DI POLTRONA O DI CABINA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA', RISPETTIVAMENTE, DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA ELABORATE DAL COMUNE DI TORINO NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI LAVORO CONVOCATO SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Deliberazione proposta dall'Assessore al Commercio

La regolamentazione dell'attività di acconciatore ed estetista rientra nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, le quali ultime la esercitano nell'ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato a norma dell'art. 117 della Costituzione.

I principi fondamentali nella disciplina della materia sono stabiliti dalle leggi 17/8/2005 nr. 174, per la attività di acconciatore e dalla legge 4/1/1990 nr. 1, cui si aggiunge la legge regionale nr. 57 del 9/12/1992, per per quanto riguarda l'attività di estetista

Di notevole rilevanza per la questione in argomento è anche quanto statuito dalla Corte Costituzionale in merito alla determinazione dei requisiti di accesso a tutte le attività economiche, che spetta in esclusiva allo Stato al fine della tutela del fondamentale requisito di unitarietà dell'ordinamento e della tutela delle condizioni di concorrenza

Sulla scorta dei principi menzionati il Ministero dello Sviluppo Economico si è recentemente espresso, con nota del 31 Gennaio scorso, prot. nr. 16361, in senso favorevole all'ipotesi di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina", a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista. Con queste espressioni si fa riferimento alla possibilità, che a parere del Ministero non trova ostacoli di tipo normativo, che due imprese, mediante uno specifico contratto si accordino per la concessione in uso di una parte dell'immobile e delle attrezzature destinate all'esercizio di un salone di acconciatura o di un centro estetico, verso il pagamento di un corrispettivo.

La posizione ministeriale è pertanto favorevole all'interpretazione, per cui *"l'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista può consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei titoli abilitativi"*. A sostegno di questa linea interpretativa il Ministero richiama il più recente indirizzo legislativo, attuato dall'art. 10 del decreto legge 31/1/2007 nr. 7, convertito dalla legge 2/4/2007 nr. 40, che liberalizza ulteriormente le attività del settore, nonché – e soprattutto – l'art. 1 del decreto legge 24/1/2012 nr. 1, come convertito dalla legge 24/3/2012 nr. 27, che riduce ulteriormente gli oneri amministrativi e gli ostacoli burocratici gravanti sulle imprese, imponendo un obbligo di interpretazione in senso pro-concorrenziale delle norme vigenti.

Alla luce del quadro legislativo sinteticamente delineato la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive, su richiesta delle Associazioni artigiane di categoria, ha avviato un percorso di cui è parte l'amministrazione del capoluogo regionale, diretta ad elaborare una disciplina omogenea sull'intero territorio regionale della fattispecie descritta.

Il progetto muove dal riconoscimento della utilità di promuovere forme di *coworking* tra operatori attraverso una soddisfacente disciplina dell'istituto che promuova l'utilizzo congiunto tra imprese dei medesimi beni aziendali. Ciò può consentire, se condotto in forma regolamentata, sia una riduzione dei costi di gestione aziendali, sia uno stimolo alle opportunità di occupazione offerte dal settore, utile a favorire l'emersione di attività di lavoro non regolare.

Nelle more dell'adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale della materia, l'Amministrazione cittadina del capoluogo regionale, fruendo dell'esperienza condotta nell'ambito di un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria, si è attivata per elaborare alcune linee di indirizzo utili a regolamentare l'applicazione della fattispecie contrattuale sopra individuata mediante la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche.

Dette linee di indirizzo sono state formalizzate con l'approvazione della Delibera di Giunta Comunale della Città di Torino nr. 2014-02573/16 del 4/6/2014.

Secondo quanto evidenziato nello stesso atto deliberativo le predette linee guida prevedono, tra l'altro:

- l'individuazione dei soggetti del rapporto contrattuale "affido di poltrona", ovvero il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista e l'operatore cui è concesso l'uso di poltrona/cabina
- la durata minima del rapporto contrattuale, che deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate e redatto con la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico
- i seguenti limiti quantitativi: affido di una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti, due poltrone /cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti, tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti
- La procedura amministrativa necessaria per attivare l'affido di poltrona/cabina, costituita dalla presentazione di una comunicazione con cui l'affidante e l'affidatario congiuntamente comunicano l'inizio dell'attività.

I restanti punti disciplinano i contenuti del contratto, gli obblighi nei confronti degli utenti, il richiamo al rispetto delle disposizioni relative ai requisiti professionali necessari, il richiamo alle norme igienico sanitarie e di quelle relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro

La nostra amministrazione condivide l'indirizzo elaborato dalla Città di Torino, e intende sposarne integralmente l'operato, facendo proprio lo strumento posto in essere dalla Città capofila dell'area metropolitana. Ciò sia per ragioni di merito circa il contenuto dello stesso articolato, sia nella convinzione dell'importanza di una linea di condotta comune delle amministrazioni, specie in una realtà territoriale sostanzialmente omogenea l'area metropolitana torinese, nel cui ambito è necessario favorire l'armonico sviluppo delle attività economiche secondo condizioni il più possibile uniformi, evitando trattamenti normativi differenziati e penalizzanti per le imprese.

Si rileva, con riguardo agli aspetti igienico sanitari, che il provvedimento dell'amministrazione torinese dà atto che l'ASL TO1 – *Dipartimento Integrato della Prevenzione S.S. Igiene del Territorio* ha espresso parere favorevole all'impianto delle attività relative all'affido di poltrona/cabina, rimandando l'analisi specifica dei vari aspetti igienico sanitari e di natura sanzionatoria a successive valutazioni dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. Si dà atto, per quanto riguarda la Città di Rivoli, che con nota prot. 61801 del 29/10/2014 stata interessata l'ASLTO3 ai fini di una valutazione dei profili igienico-sanitari e di eventuali osservazioni; al momento non è pervenuto alcun riscontro

L'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 9 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale

DELIBERI

- 1) Di approvare a titolo sperimentale sino al 31/12/2015 per le motivazioni espresse in premessa le linee guida per l'affido di poltrona/cabina come riportate nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Di dare atto che l'esercizio dell'attività può essere legittimamente intrapreso, nel rispetto dei

requisiti professionali, delle norme igienico-sanitarie e delle linee guida oggetto di approvazione, attraverso comunicazione congiunta effettuata dalle parti contrattuali allo Sportello Unico delle Attività Produttive gestito in delega dalla C.C.I.A.A. di Torino con l'utilizzo del portale telematico "impresa in un giorno"

- 3) Di invitare il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Servizi ai Cittadini e alle Imprese a dare esecuzione alla presente, interessando il gestore del portale telematico per il ricevimento delle istanze di sportello unico, al fine dei necessari aggiornamenti procedurali

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Servizi a Cittadini e Imprese e NON APPOSTO parere di regolarità contabile della Dirigente della Direzione Servizi Economico Finanziari, *"in quanto non si rilevano aspetti finanziari a carico dell'Ente"*, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale;

Con voti unanimi

APPROVA

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Linee Guida per la disciplina dell'Affido di Poltrona

1. Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, regolarmente esercitata da soggetto iscritto presso la Camera di Commercio, in locali in riferimento ai quali è stata presentata, in base alle vigenti normative ed al vigente Regolamento Comunale della Città di Torino n.324, apposita SCIA o è stata ottenuta autorizzazione all'esercizio, è ammesso l'affido di poltrona/cabina. Tale possibilità è prevista nell'"Avviso Comune" sottoscritto in data 25.11.2011 in occasione dell'accordo delle organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri, ed il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 31 gennaio 2014 n.16361 ha confermato che l'affido di poltrona/cabina non è in contrasto con la vigente normativa che disciplina la materia dell'attività di acconciatore ed estetista.
2. I soggetti del rapporto contrattuale "affido di poltrona/cabina" sono:
 - il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore
 - l'operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività,
 i quali dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni. Il contratto deve essere realizzato con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate.
3. L'affido di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare ha presentato scia / ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività di acconciatore, di estetista o entrambi. Per ogni esercizio può essere stipulato un solo contratto di affido di poltrona nel rispetto dei limiti indicati al punto 5
4. Il contratto deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
 - a) durata non inferiore a mesi 6;
 - b) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dal titolare dell'esercizio, indicate in apposita planimetria allegata;
 - c) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - d) le responsabilità assunte dalle singole parti, nel rispetto della normativa di settore, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
5. Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'"affido di poltrona/cabina":
 - una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.
6. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori.
7. I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. Il rapporto contrattuale può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera

- esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale.
8. L'affidatario può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro di propria proprietà. In tal caso le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso delle dichiarazioni di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza.
 9. La coesistenza delle attività deve essere effettuata nel rispetto della normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
 10. Il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto all'interno dell'azienda, unitamente alla comunicazione congiunta presentata al Comune per l'attivazione del rapporto di affido. All'interno dei locali deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione degli orari praticati sia dal Titolare che dall'Affidatario; qualora il titolare non sia presente all'interno dell'esercizio è necessario che l'assenza venga idoneamente rappresentata con l'indicazione della durata; la stessa non può essere superiore a giorni 30.
 11. All'atto stipulazione del contratto il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono constatare la conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali ed il rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia e devono darne atto nel contratto. Nel contratto deve essere altresì indicato il rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.
 12. L'affidatario può utilizzare le attrezzature di lavoro e prodotti funzionali alle prestazioni, presenti nell'attività purché nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e nel rispetto degli accordi contrattuali.
 13. È fatto obbligo sia per il titolare dell'attività che per l'affidatario di cabina/poltrona di esporre il proprio cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate.
 14. Qualora in fase di vigilanza vengano accertate condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito dell'attività svolta dal titolare o in quella esercitata dall'affidatario della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.
 15. L'"affido di poltrona/cabina" è soggetto a previa comunicazione congiunta titolare esercizio e affidatario da presentarsi al Comune.
 16. Alla comunicazione congiunta deve essere allegata:
 - a) planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività – in scala 1:100 – con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte dei locali interessati dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori;
 - b) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'affidatario eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, se richiesti dall'ASL, in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari;

Deliberazione n. 423 del 23/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 47 del 23.12.2014

IL SINDACO
DESSI' FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4 del T.U. 267/2000

Rivoli, 23/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA